

Principio di diritto n. 4

OGGETTO: concordato preventivo in continuità con assuntore e liberazione del debitore - successivo fallimento dell'assuntore - limiti all'emissione delle note di variazione.

Il creditore ammesso ad un concordato preventivo in continuità con assuntore, disciplinato dall'articolo 160, primo comma, lettera b), del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. "Legge fallimentare") - nel quale viene prevista la prosecuzione dell'attività e il soddisfacimento dei creditori attraverso l'attribuzione delle attività ad un soggetto terzo, con contestuale "liberazione" del debitore originario che, dunque, non subisce alcun effetto dalle vicende che caratterizzano l'adempimento dell'obbligo concordatario, che grava unicamente sull'assuntore - può emettere la nota di variazione in diminuzione ai fini IVA, di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei confronti del debitore originario, per la quota percentuale del credito "falcidiato", dal momento in cui diventa definitivo il decreto di omologa del concordato. È in tale momento, infatti, che si configura l'irrecuperabilità della parte del credito falcidiato, non potendo il creditore promuovere istanza volta a decretare il fallimento del debitore originario laddove l'assuntore non sia in grado di far fronte all'obbligazione concordataria.

In tale evenienza, dunque, non si applicano i principi enunciati con la circolare

del 17 aprile 2000 n. 77/E (e più di recente la circolare del 7 aprile 2017, n. 8/E, par. 13.2).

Per effetto della definitività del decreto di omologa del concordato preventivo in continuità con assuntore, quest'ultimo assume, rispetto al debitore originario, la posizione di soggetto terzo, che subentra, a titolo particolare, nelle singole posizioni debitorie ed acquista, nel contempo, le attività già facenti capo al soggetto.

Dalla posizione di soggetto terzo rispetto ai rapporti originari deriva l'impossibilità per l'assuntore, anche se inadempiente o fallito, di essere destinatario delle note di variazione ai fini IVA, sia quelle riferibili alle somme falcidiate dal concordato - da destinare al debitore originario - , sia quelle riferibili al debito concordatario che il medesimo si è impegnato a corrispondere, e per il quale, in caso di fallimento, il creditore potrebbe essersi insinuato.

L'IVA relativa al debito concordatario non corrisposto dall'assuntore fallito, non recuperabile mediante le note di variazione, può, invece, essere chiesta a rimborso ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA, secondo cui *«Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione»*, e, quindi, dalla data in cui diviene definitivo il piano di riparto dell'attivo del fallimento ovvero, in assenza di un piano, dalla data di chiusura della procedura fallimentare dell'assuntore.

IL CAPO DIVISIONE

(firmato digitalmente)